

STATUTO
“ASSOCIAZIONE CULTURALE PAGUS”

Art. 1

DENOMINAZIONE – SEDE

1 – È costituita l'Associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE CULTURALE PAGUS”.

2 – La sede è in Negrar (VR), in Via Magellano, 19 località Arbizzano.

Art. 2

COMPETENZA TERRITORIALE

L'Associazione svolge la sua attività, senza fini di lucro, nel Comune di Negrar.

Art. 3

FINALITÀ

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici, storici e culturali del Veronese con particolare riguardo alla zona della Valpolicella;
- b) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- c) favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico ed ambientale delle località;
- d) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi del turismo;
- e) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- f) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

Art. 4

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
2. L'assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti gli associati in regola con la quota sociale annua. Un delegato può rappresentare un solo associato.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Associazione assistito dal Segretario.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o degli associati. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di aprile; le deliberazioni devono essere inviate agli organi competenti per legge entro il termine dagli stessi fissato.
6. L'Assemblea viene indetta e presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente e nell'ipotesi di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea viene convocata e presieduta dal socio ordinario più anziano d'età.
7. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati; e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
8. L'assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo degli associati.

9. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
10. L'assemblea straordinaria è valida:
 - in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;
 - in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
11. Le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
12. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di sua assenza, lo stesso viene sostituito con altro associato nominato seduta stante dal Presidente tra gli associati presenti.
13. Gli astenuti volontari e le schede bianche o nulle non sono considerati votanti ai fini del quorum funzionale.
14. Nell'ipotesi di votazione segreta colui che presiede l'organo collegiale nomina a sua discrezione n. 3 (tre) scrutatori.

Art. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a sei membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati.
1. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La carica di Consigliere è gratuita.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente ed il Segretario (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).
4. Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.
5. Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione; in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea.

6. Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
7. Il Consiglio si raduna di norma una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.
8. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà dei componenti. La proposta è approvata con voto favorevole della metà più uno dei voti validi. In caso di parità di voti è determinante quello del Presidente.
9. I Consiglieri che, senza giustificata motivazione, risultassero assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti fino ad un numero massimo di tre membri, con gli associati che secondo i risultati delle elezioni seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio.
10. Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione presso la sede sociale dell'ordine del giorno e della data di convocazione.
11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. La carica è gratuita.
3. In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Presidente e comunicato nella prima seduta utile al Consiglio e all'Assemblea, ed in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano d'età.
4. Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione; la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli associati; è assistito dal Segretario.

Art. 8

SEGRETARIO

1. Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Art. 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Qualora si renda necessaria la sua nomina il Collegio dei Revisori dei conti deve essere composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni dall'Assemblea degli associati. I componenti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
2. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta all'anno, ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
3. I Revisori dei conti possono partecipare, con voto consultivo (non contribuiscono al quorum strutturale) alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

TUTELA

1. L'atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli Organi competenti per legge.

Art. 11

SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 5, comma 8, ed in tal caso, dopo che avrà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti Pubblici per essere destinate ad opere di utilità sociale.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquistati con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici sono devoluti dall'Ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 12

PERSONALE

1. L'associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale, a tempo determinato, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione, in osservanza delle normative vigenti.

Art. 13

FINANZIAMENTO

1. I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:
 - a. Le quote sociali da versare entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. I contributi di Enti (Comune, Provincia e altre associazioni, Commercianti Albergatori, ecc.) o privati;
 - c. Le eventuali donazioni;
 - d. I proventi di iniziative permanenti ed occasionali.

Art. 14

ASSOCIATI

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini residenti e non residenti. I cittadini possono essere soci a titolo personale o a rappresentanza di un'Associazione. I soci si distinguono in ordinari, soci sostenitori, soci onorari, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci ordinari coloro dichiarati tali dall'assemblea per benemerenze particolari nei riguardi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto:
 - a. Alle pubblicazioni dell'Associazione;
 - b. A frequentare i locali dell'Associazione;
 - c. Ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.
3. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. La presa d'atto dei presupposti viene assunta in Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'Assemblea di cui al punto precedente viene convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ora con avviso che deve pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.
5. Ventiquattro ore prima della data di convocazione le dimissioni possono essere ritirate per iscritto o il debito di quota saldato, ovvero possono essere presentate memorie difensive a giustificazione della morosità o dell'indegnità. La decisione dell'Assemblea è insindacabile; rientrano tra le sue facoltà anche quella di prevedere più convocazioni al fine di consentire una maggiore istruttoria o di concedere maggior lasso di tempo affinché gli associati possano rientrare dalla morosità o dimostrare la loro estraneità alla causa di indegnità.

Art. 15

VARIE

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Negrar, li 15 settembre 2000

FIRMATO